

TITOLO IV RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 120

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

I Consorzi, ove ritengano di avvalersi della facoltà di ricorrere a rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, con esclusione dei dipendenti con qualifica di quadro, si attengono alle seguenti modalità.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede un orario di lavoro ridotto, non inferiore al 35% né superiore al 60% di quello normale, considerato nella sua consistenza settimanale, con distribuzione giornaliera antimeridiana o pomeridiana, di regola uniforme. In casi particolari qualora la tipologia del rapporto a tempo parziale lo richieda (es. servizi di pulizia) la percentuale del 35% può essere ridotta fino al 30%.

Per esigenze connesse alla funzionalità dei servizi i Consorzi possono costituire rapporti di lavoro "part-time" di tipo verticale, quando sia previsto che l'attività lavorativa sia svolta ad orario normale ma limitatamente a giorni predeterminati nell'arco della settimana e per tutte le settimane dell'anno ovvero che sia svolta a periodi predeterminati nell'arco dell'anno, con copertura dell'intero orario normale giornaliero e settimanale.

Presso ciascun Consorzio il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 15% del personale fisso con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale vale il principio della parità di trattamento per cui tutti gli istituti del presente contratto applicabili ai lavoratori a tempo pieno devono essere applicati al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minor durata dell'attività svolta, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto.

In particolare:

- a) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione;
- b) in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno l'anzianità di servizio maturata ai fini degli aumenti periodici di anzianità durante il rapporto di lavoro a tempo parziale viene valutata nella stessa misura percentuale in cui è stato prestato il lavoro a tempo parziale;
- c) ai lavoratori con rapporto di lavoro, a tempo parziale di tipo orizzontale, spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliero effettuate);
- d) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale che preveda lo svolgimento dell'attività lavorativa a giorni predeterminati della settimana lungo tutto l'arco dell'anno spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti sono i giorni lavorativi settimanali previsti nel contratto a tempo parziale, moltiplicato 4,33;
- e) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale che preveda lo svolgimento di attività lavorativa in periodi predeterminati nell'arco dell'anno per l'intero orario di lavoro giornaliero e settimanale spettano, per ciascun anno di servizio, tanti giorni lavorativi di ferie quanti ne risultano dal rapporto tra il numero delle settimane lavorate e le 52 settimane annue;
- f) l'indennità sostitutiva del preavviso sarà calcolata con riferimento alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I rapporti di lavoro a tempo parziale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti anche a tempo determinato, ai sensi e nei limiti della L. 18/4/1962, n. 230, così come modificata dall'art. 12 della L. 24/6/1997, n. 196 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementari rispetto a quelle concordate nel contratto individuale. Il numero massimo di ore di lavoro supplementari effettuabili in ragione di anno non può superare il 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa è di 1.

Il lavoro supplementare può essere richiesto nei periodi di accentuata operatività degli impianti idrovori e/o irrigui ed ogni qual volta sia necessario all'ente compiere un'opera od un servizio collegati a termini di scadenza improrogabili.

L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede in ogni caso il consenso del lavoratore interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in relazione alla giornata di attività lavorativa. Le prestazioni di lavoro straordinario rese dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono compensate così come previsto all'art. 77 del presente contratto.

L'effettuazione di prestazioni lavorative supplementari o straordinarie è consentita anche nel caso in cui il rapporto di lavoro a tempo parziale sia stipulato a tempo determinato nelle ipotesi previste dall'art. 1, comma 2, lettere b) e c) della L. 18/4/1962, n. 230, e successive modificazioni.

I limiti alle prestazioni di lavoro straordinario rispettivamente di 225 ore e di 250 ore all'anno, previsti per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 77 e per gli operai avventizi dall'art. 135 del presente contratto, sono riproporzionati in relazione al minor orario di lavoro pattuito con il lavoratore con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Su accordo scritto tra lavoratore e Consorzio potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano, a richiesta del Consorzio, la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente stabilita.

La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa del lavoratore a tempo parziale potrà avvenire soltanto in caso di comprovate ragioni tecniche ed organizzative.

La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa potrà essere richiesta al lavoratore a tempo parziale con un preavviso scritto, non inferiore a 15 giorni, recante l'indicazione delle ragioni tecniche ed organizzative che rendono necessaria la variazione medesima.

La variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa comporta, in favore del lavoratore, una maggiorazione della retribuzione del 10%, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi, contrattuali e legali indiretti e differiti.

Nell'accordo scritto stipulato tra lavoratore e Consorzio deve essere prevista la possibilità di denuncia della disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con variabilità della collocazione della prestazione lavorativa.

La possibilità della denuncia di cui al precedente comma può essere esercitata dal lavoratore, decorsi 5 mesi dall'accordo che prevede la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa, qualora ricorra una delle seguenti documentate ragioni:

- a) esigenze di carattere familiare;
- b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
- c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.

La denuncia della clausola elastica deve avvenire per scritto e deve essere accompagnata dal preavviso di un mese in favore del datore di lavoro. In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il periodo di preavviso potrà essere ridotto a 15 giorni.

Il rifiuto da parte del lavoratore di stipulare il patto che consente la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata e l'esercizio da parte dello stesso

del diritto di ripensamento di cui al precedente comma 19 non possono integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.

Successivamente alla denuncia da parte del lavoratore del patto che consente la variabilità della collocazione temporale dell'orario di lavoro, resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.

Il contratto di lavoro a tempo parziale va stipulato per scritto, con indicazione delle mansioni alle quali il dipendente viene adibito, della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del trattamento economico.

Il contratto di lavoro a tempo parziale va inviato, entro 30 giorni dalla sua stipulazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

I Consorzi informeranno le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, entro il mese di febbraio di ciascun anno, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulla loro tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare richiesto nell'anno precedente.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 21 gennaio 2000, n. 61.

TITOLO V DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEGLI OPERAI AVVENTIZI

Art. 121

CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc.) nonché gli operai avventizi addetti alla esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta.

Gli operai di cui al precedente comma sono classificati nelle fasce funzionali di cui all'art. 2 ed in conformità ai criteri sanciti dallo stesso art. 2.

I predetti operai sono assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e con le norme di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni ed all'art. 23, 1° comma, della legge 28-2-1987, n. 56.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che i lavori di esecuzione indicati al 1° comma sono costituiti da opere di miglioramento fondiario - volontarie e coattive - d'interesse di un singolo fondo o comuni a più fondi e che pertanto trattasi di interventi distinti dalle opere, i cui addetti rientrano nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.

Art. 122

REQUISITI PER L'ASSUNZIONE

Gli operai sono assunti in base alle norme di legge vigenti.

Per l'assunzione sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati della Comunità Europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) inesistenza di condanne per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi del precedente art. 53;
- d) sana costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le funzioni da esplicare, da accertarsi attraverso i competenti organi pubblici preposti al servizio sanitario.

In caso di avviamento al lavoro, a seguito di chiamata al collocamento, di lavoratori extracomunitari o apolidi, regolarmente soggiornanti in Italia, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla precedente lettera a).

Art. 123

PERIODO DI PROVA

L'operaio di nuova assunzione è soggetto ad un periodo di prova della durata massima di 6 giorni. Qualora prima della scadenza del periodo di prova non sia intervenuta determinazione del Consorzio per il recesso dal rapporto, l'operaio s'intenderà definitivamente assunto.

Art. 124

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il rapporto di lavoro si costituisce, salve le deroghe di cui alla Legge 18.4.1962, n. 230 e successive modificazioni, con l'accettazione della lettera di assunzione, nella quale debbono essere indicati:

- a) gli estremi del provvedimento di assunzione;
- b) la durata del rapporto, con espressa indicazione della data di inizio e di cessazione del rapporto stesso, ovvero mediante l'indicazione del termine finale del rapporto "per relationem" con espressa menzione dei lavori stagionali per i quali l'operaio è assunto;
- c) la durata del periodo di prova;
- d) la qualifica e la fascia funzionale;
- e) la retribuzione nei suoi elementi costitutivi;
- f) l'ambito territoriale all'interno del quale devono svolgere le loro mansioni.

Art. 125

DOVERI DEGLI OPERAI

Gli operai hanno l'obbligo di osservare i doveri previsti dal presente contratto e dalle norme regolamentari consortili.

In particolare gli operai hanno l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni loro conferite ed attenersi alla scrupolosa osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio, sempreché non siano in contrasto con quelle del presente contratto;
- b) dedicare la loro attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere attività che risultino comunque incompatibili con il lavoro consortile;
- c) svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre in alcun modo benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura oggetti o strumenti o macchine loro affidati;
- d) giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento.

Art. 126

ORARIO DI LAVORO - FESTIVITÀ

La durata dell'orario ordinario settimanale non può superare le 38 ore settimanali di media nell'arco della durata del rapporto.

La ripartizione dell'orario normale nei vari mesi in modo che sia rispettata la media, viene effettuata d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..

Nell'effettuare tale ripartizione le parti potranno fissare, per un periodo corrispondente alla metà della durata del rapporto, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media, dei minori orari fissati per il restante periodo, con un massimo, in ogni caso, di un orario settimanale di 44 ore.

Per le occupazioni che, a norma del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 e tabelle annesse ai r.d. 6 dicembre 1923, n. 2657 e 10 settembre 1923, n. 1957, richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la durata massima del lavoro ordinario settimanale non può superare le 50 ore e la durata massima giornaliera di lavoro ordinario non può superare le 10 ore.

La durata dell'orario di lavoro dei dipendenti addetti alle occupazioni di cui al precedente comma è ridotta, per un periodo pari al 30% della durata dell'intero rapporto di lavoro, da 50 a 44 ore settimanali.

Per quei dipendenti i quali siano adibiti durante il rapporto di lavoro per alcuni periodi a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia e per altri a lavori continui, dovrà essere previsto un orario differenziato pari a 50 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, e a 38 ore settimanali nei periodi di svolgimento di lavoro continuo.

Nei periodi di svolgimento di lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, l'orario di lavoro settimanale dei dipendenti di cui al precedente comma è ridotto, per un periodo pari al 30% della durata complessiva dei periodi suddetti, da 50 a 44 ore.

L'individuazione e la durata del periodo di applicazione di ciascuno dei due orari indicati al 6° comma saranno determinate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U..

La durata e la distribuzione dell'orario ordinario giornaliero e settimanale per tutto il personale contemplato nel presente articolo vengono fissate d'intesa tra le Amministrazioni consortili e le R.S.A./R.S.U., al fine di rispettare le esigenze di idoneo funzionamento dei servizi e del migliore soddisfacimento delle esigenze degli utenti.

Qualora non si raggiunga l'intesa di cui al precedente comma le parti azioneranno il tentativo di conciliazione davanti all'Ufficio Provinciale del lavoro.

Resta ferma, per gli operai avventizi dei Consorzi di miglioramento fondiario, l'eventuale diversa disciplina dell'orario di lavoro già concordata in sede locale, purché nel rispetto della media di orario annuo di cui ai precedenti commi.

Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali per i pubblici uffici nonché il giorno di ricorrenza del Santo Patrono della località ove il dipendente presta servizio.

Per quanto riguarda la disciplina delle prestazioni lavorative effettuate nei giorni riconosciuti festivi prima dell'entrata in vigore della L. 5.3.1977, n. 54, trova applicazione la normativa di cui all'accordo 20.5.1977, Allegato D) al presente contratto.

Qualora gli operai siano addetti a lavori considerati pesanti o nocivi ai sensi del CCNL. 30.7.1970 e relativi accordi circoscrizionali, restano in vigore le riduzioni dell'orario ordinario di lavoro contemplate dai predetti accordi circoscrizionali in vigore al 31-12-1973. In mancanza di tali accordi trova applicazione la norma di cui al 16° comma dell'art. 45 del presente contratto.

CHIARIMENTO A VERBALE

La durata massima giornaliera di lavoro ordinario di 10 ore distribuite secondo le intese di cui al 9° comma, deve intendersi riferita alle ore per le quali il lavoratore è obbligato a restare effettivamente a disposizione del Consorzio per l'espletamento dell'attività di cui al 4° comma, indipendentemente dalle ore di effettivo lavoro svolto. Ugualmente dicasi per l'ipotesi contemplata al 7° comma.

Art. 127

CAMBIAMENTO DI MANSIONI - EFFETTI

L'operaio deve essere adibito alle mansioni per le quali viene assunto o a quelle superiori che abbia successivamente acquisite ovvero a mansioni diverse, ma equivalenti a quelle di assunzione o a quelle successivamente affidategli.

L'assegnazione all'operaio di mansioni superiori comporta, dall'inizio dell'effettivo espletamento delle suddette mansioni, la corresponsione della retribuzione corrispondente alle nuove mansioni.

Qualora l'assegnazione delle mansioni superiori - salvo il caso di sostituzione di operaio assente con diritto alla conservazione del posto - si protragga oltre tre mesi, l'operaio ha senz'altro diritto all'attribuzione della nuova qualifica, con le modalità sopraindicate per quanto attiene alla misura della retribuzione.

Art. 128

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Per quanto attiene ai provvedimenti disciplinari trovano applicazione, in quanto compatibili con la natura dei rapporti di lavoro degli operai avventizi, le corrispondenti disposizioni dettate agli articoli dal 49 al 60 del presente contratto, fermo restando che relativamente ai termini per la contestazione degli addebiti e successive procedure, valgono le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 129

RETRIBUZIONE

La retribuzione oraria dell'operaio avventizio stagionale è composta dai seguenti elementi:

- a) minimo di paga base oraria;
- b) percentuale di adeguamento Istat non conglobata nella misura indicata nella tabella Allegato G);
- c) indennità di contingenza maturata fino al 31-12-91 Allegato H);
- d) indennità integrativa;
- e) elemento distinto della retribuzione;
- f) 3° elemento.

La retribuzione può essere corrisposta settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente o mensilmente a seconda della durata del rapporto.

Quando il periodo di paga sia quattordicinale o quindicinale, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% della retribuzione.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre quindici giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che il datore di lavoro ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga sia corrisposta in località diversa dal posto di lavoro, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si corrisponde la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante il periodo di sosta giornaliera.

Le retribuzioni vanno corrisposte unitamente a prospetto paga nel quale devono essere chiaramente specificati: la denominazione del Consorzio, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, tutti gli elementi che concorrono a formare la somma globale che viene corrisposta, l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute di cui al successivo art. 138.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 130

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13^a MENSILITÀ, 14^a MENSILITÀ, FESTIVITÀ E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3° ELEMENTO)

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali e infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla L. 5 marzo 1977, n. 54, 13^a e 14^a mensilità e trattamento di fine rapporto è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva del 39,07% così suddivisa:

- a) ferie 8,33%

- b) festività nazionali e infrasettimanali 5,44%
- c) tredicesima mensilità 8,33%
- d) quattordicesima mensilità 8,33%
- e) trattamento di fine rapporto 8,64%

Le maggiorazioni percentuali di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) vengono calcolate sul minimo di paga base, 3% di ISTAT non conglobata, indennità di contingenza e indennità integrativa.

Le maggiorazioni percentuali di cui alle lettere a), b), c), ed e) vengono calcolate anche sull'elemento distinto della retribuzione di cui al successivo art. 134.

Art. 131

MINIMI DI PAGA BASE

Per la individuazione delle fasce funzionali nelle quali classificare gli operai agli effetti della determinazione dei minimi di paga base, si fa riferimento ai criteri sanciti all'art. 2.

Gli importi del minimo di paga base oraria sono quelli indicati nella tabella Allegato A) per le fasce funzionali prima, seconda e terza, divisi per 164,67.

Art. 132

CUMULO DI MANSIONI

All'operaio cui vengono affidate mansioni pertinenti a diverse qualifiche è riconosciuto il minimo di stipendio della qualifica corrispondente alla mansione prevalente, tenendo anche debito conto della mansione superiore qualora quest'ultima non sia la prevalente.

Art. 133

INDENNITÀ INTEGRATIVA

L'indennità integrativa è corrisposta nella misura di L. 15.000 (euro 7,75) mensili.

Ai fini del ragguglio ad ora per la determinazione della retribuzione oraria di cui al precedente art. 129, la predetta indennità viene divisa per 164,67.

Art. 134

ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE

All'operaio è corrisposta, a decorrere dall'1-1-1993, in applicazione dell'accordo Governo-Sindacati del 31-7-1992, la somma di L. 18.571 (euro 9,59) mensili per 14 mensilità, a titolo di elemento distinto della retribuzione.

Ai fini del ragguglio ad ora per la determinazione della retribuzione oraria di cui al precedente art. 129 la predetta somma viene divisa per 164,67.

Art. 135

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

Può essere richiesta, in caso di particolari esigenze di servizio, prestazione di lavoro straordinario.

Le prestazioni di lavoro straordinario non possono eccedere le 250 ore annue, salvo caso eccezionali.

Non è ammesso riposo sostitutivo del lavoro straordinario prestato.

Il lavoro compiuto oltre l'orario normale è retribuito con un compenso orario pari al valore orario del minimo di paga base, dell'indennità di contingenza, del 3% di Istat non conglobata e dell'indennità integrativa, maggiorato come segue:

- | | | |
|-----|--|-----|
| 1) | lavoro straordinario diurno | 25% |
| 2) | lavoro festivo diurno | 39% |
| 3) | lavoro festivo straordinario | 50% |
| 4) | lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici | 27% |
| 5) | lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici | 10% |
| 6) | lavoro notturno straordinario | 38% |
| 7) | lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici | 46% |
| 8) | lavoro festivo notturno compreso in turni periodici | 15% |
| 9) | lavoro festivo notturno straordinario | 66% |
| 10) | lavoro domenicale con riposo compensativo esclusi i turnisti | 8% |

Si intende per lavoro notturno quello compiuto tra le ore 22 e le ore 6 e per lavoro festivo quello compiuto nei giorni riconosciuti festivi.

Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato; in difetto, non è dovuto alcun compenso.

Il pagamento delle prestazioni straordinarie non può essere ritardato oltre la fine del mese successivo a quello nel quale il lavoro è stato eseguito.

Art. 136

TRASFERTE E MISSIONI

Le trasferte e missioni sono disciplinate dalle disposizioni di cui all'Allegato B) o, in alternativa, nell'ipotesi di opzione esercitata ai sensi dell'art. 11 del punto 8 dell'Accordo nazionale 27-10-1978, dalle regolamentazioni aziendali e/o regionali già in vigore alla data del 27 ottobre 1978.

Art. 137

INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO

L'operaio non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche ed organizzative.

Ricorre l'ipotesi di trasferimento quando il dipendente viene destinato ad altra sede abituale di lavoro dello stesso Consorzio che renda necessario il cambiamento di residenza anagrafica.

Il trasferimento deve essere comunicato dal Consorzio al dipendente con preavviso di mesi 6.

Qualora improrogabili esigenze di trasferimento non consentano al Consorzio di concedere il preavviso di cui al precedente comma, al dipendente che deve prendere servizio presso altra sede del Consorzio prima di sei mesi, verrà corrisposto, nei limiti della minor durata del periodo di preavviso, il trattamento di trasferta.

All'operaio trasferito spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto suo, della famiglia e delle masserizie, con i mezzi convenuti col Consorzio, maggiorate del 10%.

Qualora il trasferimento comporti un maggior onere per la pigione, a parità di condizioni di alloggio, all'operaio trasferito spetta il rimborso di tale maggiore spesa.

L'operaio trasferito ha diritto, in tutti i casi di anticipata cessazione del rapporto di lavoro che intervenga prima della scadenza del termine, escluso quello per dimissioni volontarie, al rimborso di cui al 5° comma per il ritorno nel luogo di provenienza, purché esso sia effettuato entro 1 mese dalla cessazione del rapporto.

CHIARIMENTO A VERBALE

Le parti si danno atto che non ricorre l'ipotesi di trasferimento in tutti i casi di cambiamento di sede degli uffici del Consorzio e che, pertanto, in tali ipotesi non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.

Art. 138

RITENUTE

Le retribuzioni e gli altri emolumenti vengono assoggettati alle ritenute che secondo le disposizioni legislative e contrattuali fanno carico all'operaio.

Art. 139

IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE

Nell'ipotesi in cui l'operaio giunto al posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore a 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia una durata superiore a 2 ore e fino a 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 3 ore e sino a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia

una durata superiore a 4 ore e mezza il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

Art. 140

ASSICURAZIONI SOCIALI E INTEGRAZIONE TRATTAMENTI

Per le assicurazioni sociali obbligatorie, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattie e per l'assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

Agli operai che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge per il settore dell'agricoltura compete, ad integrazione del trattamento predetto e per i periodi in cui lo stesso viene corrisposto, una indennità giornaliera di importo pari alla differenza tra il 70% o il 90% della retribuzione globale giornaliera, a seconda che si tratti di malattia o di infortunio, e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti previdenziali.

Le predette integrazioni sono corrisposte entro 15 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato del documento attestante i pagamenti effettuati all'operaio stesso dagli Istituti previdenziali.

Le somme versate dal Consorzio a titolo di integrazione delle prestazioni economiche di malattia ed infortunio dovute dagli Istituti previdenziali ed assistenziali, sono assoggettate a ritenute previdenziali e fiscali secondo le disposizioni legislative vigenti.

Il trattamento di cui al 2° comma del presente articolo, non trova applicazione nei confronti degli operai dipendenti da quei Consorzi presso i quali si è convenuto di versare il contributo volontario alla cassa integrazione malattie e infortuni (c.d. "casse extra legem" istituite nel settore agricolo).

Art. 141

CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Sono cause di anticipata cessazione del rapporto:

- a) la morte;
- b) la perdita della cittadinanza italiana per provvedimento delle competenti autorità;
- c) la revoca dell'assunzione alla scadenza del periodo di prova;
- d) il licenziamento di diritto di cui all'art. 53;
- e) le dimissioni volontarie;
- f) la sopravvenuta impossibilità della prestazione di lavoro indipendente da fatto imputabile all'operaio o al Consorzio.

Sono cause di cessazione del rapporto:

- a) la scadenza del termine prefissato;
- b) la fine dei lavori per i quali l'operaio è stato assunto.

Art. 142

CONSEGNE

Alla cessazione del servizio, è fatto obbligo all'operaio di consegnare senza indugio quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

Verificata la regolarità della riconsegna e del rilascio, è data ricevuta a discarico.

Se l'operaio non ottemperi, anche per sua colpa o negligenza agli obblighi sanciti al primo comma, è tenuta sospesa la liquidazione delle somme eventualmente spettantigli fino all'avvenuta riconsegna o rilascio, senza pregiudizio di ogni altra azione nei suoi confronti.

Art. 143

PREAVVISO

Nell'ipotesi in cui nell'atto di assunzione il termine finale del rapporto sia indicato "per relationem" con riferimento alla durata dei lavori per i quali l'operaio è stato assunto, e sempreché il rapporto di lavoro si sia protratto per oltre 14 giorni, all'operaio, nei casi di cessazione del rapporto di cui alla lettera f) dell'art. 141 è dovuto dalla parte recedente il preavviso ed il rapporto di lavoro, tranne che per il caso di morte e di dimissioni senza preavviso lavorato, si estingue alla scadenza dei termini indicati al comma successivo.

La durata del periodo di preavviso è così determinata:

- un giorno per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio compresa tra quindici giorni e un mese;
- tre giorni per gli operai con anzianità ininterrotta di servizio superiore a un mese e fino a tre mesi;
- cinque giorni per gli operai con anzianità superiore a tre mesi.

In caso di morte dell'operaio e nell'ipotesi di inosservanza dei termini di cui al precedente comma, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'art. 2122 c.c. una indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di preavviso.

Art. 144

RIASSUNZIONE OPERAI A TEMPO DETERMINATO

Gli operai assunti con rapporto a tempo determinato per i lavori di carattere stagionale, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica già ricoperta presso lo stesso Consorzio, a condizione che manifestino al Consorzio ed al competente Centro per l'impiego la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 145

TRASFORMAZIONE RAPPORTO OPERAI AVVENTIZI

Tutti gli operai avventizi rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, effettuino per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, saranno assunti, a decorrere dall'inizio del quarto anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il diritto all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al precedente comma, resta escluso per quegli operai i quali, pur avendo effettuato per tre anni consecutivi un numero minimo di giornate di effettivo lavoro pari a duecento giorni all'anno alle dipendenze del medesimo Consorzio, abbiano compiuto il 65° anno di età.

PARTE II DISCIPLINA SPECIFICA

TITOLO I DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA

Art. 146

ESTENSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA

Per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetti all'assicurazione infortuni ENPAIA, il Consorzio accantonerà, con onere a suo carico, una somma annua pari al 2% della retribuzione, che verrà liquidata al dipendente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

La predetta somma potrà essere depositata a decorrere dall'1-1-1985 presso l'Istituto di credito tesoriere del Consorzio, con apertura di un conto vincolato su cui saranno accreditati, a decorrere dalla predetta data, i relativi interessi che annualmente matureranno.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, ai singoli dipendenti verrà liquidata sia la somma capitale di cui al primo comma, sia gli interessi di cui al secondo comma maturati a decorrere dall'1-1-1985 e fino alla data di cessazione del rapporto.

Qualora non si proceda all'anzidetto accantonamento presso un istituto di credito, il Consorzio sarà ugualmente obbligato a versare ai dipendenti di cui al 1° comma sia la somma capitale determinata ai sensi del 1° comma, sia un ammontare pari agli interessi che sarebbero maturati, a decorrere dall'1-1-1985, se la somma fosse stata depositata secondo quanto previsto al 2° comma. In tal caso gli interessi saranno calcolati nella misura annua corrispondente a quella riconosciuta in ciascun anno dall'Istituto di credito tesoriere del Consorzio per i conti vincolati di importi corrispondenti a quelli annualmente maturati per i singoli dipendenti.

TITOLO II DISCIPLINA SPECIFICA DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI DAI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

CAPO I APPRENDISTATO

Art. 147

APPRENDISTATO

E' ammesso - per il conseguimento delle qualifiche di addetto a compiti di videoscrittura e di gestione di programmi informatici e di disegnatore, in ragione del 10 per cento del totale degli addetti aventi le predette qualifiche - l'apprendistato nei limiti di età previsti dalle leggi vigenti e per un periodo non superiore ad un anno, compreso il periodo di prova.

Lo stipendio da attribuire agli apprendisti non deve essere inferiore ai 3/4 di quello previsto dalla tabella Allegato A) per le fasce funzionali nelle quali rientrano le qualifiche di cui al 1° comma.

Art. 148

ANTICIPAZIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E DELLE INDENNITÀ PER CASSA INTEGRAZIONE SALARI OPERAI AGRICOLI (C.I.S.O.A.) AGLI OPERAI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

Gli operai consorziali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono chiedere, a titolo di anticipazione, al Consorzio dal quale dipendono, l'erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, impegnandosi a restituire le stesse, nei modi e nei termini previsti nello schema di domanda di cui all'Allegato I) al presente contratto collettivo. Il Consorzio, verificata la conformità delle richieste al predetto schema, provvederà all'erogazione mensile delle somme agli stessi dovute dall'INPS a titolo di assegno per il nucleo familiare, riscontrando la sussistenza dei requisiti di legge e visto l'impegno assunto per la restituzione come sopra indicato.

Agli operai consorziali di cui al precedente comma, nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro per le cause indicate nella L. 8 agosto 1972, n. 457, con conseguente intervento della Cassa integrazione, deve essere garantita dal Consorzio, mediante anticipazione ed integrazione delle somme corrisposte dalla Cassa integrazione, una retribuzione mensile pari al cento per cento di quella in atto nel periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale si è verificata la sospensione.

PARTE III

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Art. 149

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE

Presso i Consorzi che non siano gravati da forti passività onerose è consentita, a decorrere dall'1-1-1996, la contrattazione aziendale esclusivamente per l'istituzione di un premio di risultato.

Tale premio, che sarà contrattato con riferimento al biennio, ed erogato al termine dello stesso, sarà strettamente correlato ai risultati conseguiti da ciascuna unità operativa (uffici, sezioni, reparti o simili) nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività e di miglioramento di servizi resi all'utenza.

I risultati conseguenti ai programmi devono essere economicamente quantificabili.

I criteri utili alla determinazione quantitativa del premio di risultato saranno definiti dalle parti in sede aziendale con riferimento agli obiettivi di cui al precedente secondo comma.

La legittimazione a stipulare gli accordi integrativi aziendali è delle R.S.A./R.S.U., assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali.

I contratti integrativi aziendali stipulati ai sensi del presente articolo hanno durata quadriennale. Gli incontri per la stipula dei contratti integrativi aziendali dovranno avviarsi entro il mese di settembre 1995 e successivamente entro il mese di settembre dell'anno di scadenza.

Art. 150

INCENTIVI ALL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

Nell'ipotesi in cui il Consorzio realizzi opere pubbliche in qualità di concessionario dello Stato o della Regione e comunque con relativo finanziamento a totale carico pubblico, per ogni opera pubblica agli incaricati della redazione del progetto esecutivo cantierabile, al responsabile unico del procedimento, agli incaricati del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo nonché ai collaboratori nelle predette specifiche attività è attribuito un incentivo ripartito in sede aziendale tra i diversi soggetti, non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara della relativa opera, al netto dell'IVA.

L'individuazione delle specifiche prestazioni da svolgere, e la graduazione della percentuale effettiva, nel predetto limite massimo dell'1,5%, sono stabilite dalle parti in sede aziendale in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

Uguualmente in sede aziendale è fissata dalle parti la ripartizione di detta percentuale sulla base delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

L'importo, derivante dalla percentuale di cui ai precedenti commi, è comprensivo di oneri fiscali, previdenziali e assicurativi sia a carico del datore di lavoro che del lavoratore.

Occorrerà inoltre, in sede di riparto, tener conto delle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno al Consorzio. Le quote corrispondenti a tali prestazioni costituiranno economie.

Le specifiche prestazioni che determinano l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo non possono essere prese in considerazione ai fini del riconoscimento del premio risultato di cui all' art. 149.

PARTE IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

TITOLO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 151

MANTENIMENTO A TITOLO PERSONALE DELLA STABILITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti in servizio, con rapporto di ruolo, alla data del 31.7.1994 mantengono a titolo personale la stabilità del rapporto che era loro garantito dal posto di ruolo nonché gli istituti concernenti la cessazione del rapporto ed i relativi trattamenti di quiescenza già in atto per il rapporto di ruolo ai sensi del CCNL. 3.8.1990. Tali trattamenti vengono mantenuti anche nel caso di accorpamento o fusione di Consorzi. Tali trattamenti vengono conservati a titolo personale anche dai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio, alla data del 31-7-1994, pari o superiore a 20 anni.

Art. 152

COPERTURA AUTOMATICA DEI POSTI

DI RUOLO VACANTI AL 1° AGOSTO 1994

I Consorzi provvederanno alla copertura dei posti di ruolo, vacanti al 1° agosto 1994 da almeno 5 mesi e per i quali non sia stato assunto lo specifico provvedimento previsto all'ottavo comma dell'art. 129 del CCNL 3.8.1990, riconoscendo ai dipendenti aventi diritto, ai sensi dell'art. 129 stesso, l'immissione automatica nei predetti posti.

Art. 153

ACCORPAMENTI O FUSIONI DI PIU' CONSORZI

In caso di accorpamenti o fusioni di più Consorzi sono conservate a titolo personale le condizioni di miglior favore godute da ciascun dipendente presso il Consorzio di provenienza, derivanti da provvedimenti consortili formalmente assunti.

Chiarimento a verbale

Le condizioni di miglior favore di cui al precedente art. 153 sono conservate con i medesimi contenuti e caratteristiche con i quali sono state riconosciute dal Consorzio di provenienza.

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 154

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo sottoscritto il 23 luglio 1993 tra Governo e Sindacati datoriali e dei lavoratori, il contratto collettivo nazionale ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica.

In sede di rinnovo biennale dei minimi di stipendio base si farà riferimento ai tassi di inflazione programmata per il biennio. Ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da valutare anche alla luce dell'andamento delle retribuzioni.

Il presente contratto decorre dall'1-1-2000 e avrà vigore fino a tutto il 31.12.2003. Per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31.12.2001.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta di una delle parti contraenti almeno 8 mesi prima della scadenza mediante raccomandata A.R..

In caso di disdetta il contratto continua a produrre i suoi effetti sino a che non sia intervenuta nuova regolamentazione collettiva.

Art. 155

DISPOSIZIONI IRRETROATTIVE

In deroga alla norma che fissa la decorrenza del presente contratto all'1.1.2000, trovano applicazione dall'11.7.2000 le seguenti norme:

- a) le modifiche all'art. 2 del c.c.n.l. 6/3/1996;
- b) la modifica all'art. 4 del c.c.n.l. 6/3/1996;
- c) l'art. 6 relativo al contratto d'appalto;
- d) il 2° comma del punto 4 dell'art. 13 relativo alla consegna alle RSA o alla RSU degli schemi dei piani di organizzazione variabile;
- e) il 3° comma dell'art. 18 relativo al numero massimo di dipendenti eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto, aventi diritto a permessi sindacali retribuiti;
- f) la norma di cui all'art. 23 sulla formazione professionale;
- g) la lett. c) dell'art. 43 relativa all'obbligo per il Consorzio di indicare nella lettera di assunzione le mansioni alle quali il lavoratore viene adibito all'inizio del rapporto,
- h) l'art. 78 relativo alla "Banca ore";
- i) l'art. 90 relativo ai permessi straordinari;
- l) il 3° comma dell'art. 104 relativo alla dispensa nell'interesse del servizio;
- m) l'art. 120 relativo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- n) la lett. f) dell'art. 124 relativa all'obbligo per il Consorzio di indicare nella lettera di assunzione l'ambito territoriale all'interno del quale gli operai avventizi devono svolgere le loro mansioni;
- o) le modifiche all'allegato L al c.c.n.l. 6/3/1996 relative all'anticipazione del TFR.

Trovano applicazione, con decorrenza 28/3/2000, le seguenti norme:

- a) il 3° comma dell'art. 99 in materia di disciplina delle assenze per gravidanza, puerperio e paternità;
- b) l'art. 22 relativo ai congedi per la formazione;
- c) l'art. 91 relativo ai congedi per eventi e cause particolari.

Decorrono dalla data di stipula del presente contratto:

- a) l'eliminazione del limite di età di 40 anni, già previsto dall'art. 32 del c.c.n.l. 6/3/1996;
- b) l'elevazione del limite di età, contrattualmente previsto per la cessazione del rapporto di lavoro delle donne, da 60 anni a 65 anni.

Derogano altresì alla norma che fissa la decorrenza del presente contratto all'1/1/2000 tutte le norme per le quali è espressamente prevista una decorrenza diversa.

Art. 156

PROCEDURE DI RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

La parte che ha disdetto il CCNL ai sensi del precedente articolo presenterà le proposte per il rinnovo del contratto collettivo almeno sei mesi prima della scadenza. L'apertura della trattativa avverrà tre mesi prima della scadenza del contratto collettivo.

Durante il periodo di tre mesi di cui al precedente comma e per il mese successivo alla scadenza del contratto collettivo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Se la presentazione delle proposte per il rinnovo del contratto avviene in data successiva a quella dei tre mesi precedenti la scadenza del contratto, le parti si impegnano a non assumere iniziative unilaterali e a non procedere ad azioni dirette per un periodo di quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti, ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso annuo di inflazione programmata, applicato ai minimi di stipendio base, aumentati della ex indennità di contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del tasso annuo di inflazione programmata applicato sulle voci retributive di cui al precedente comma. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

La data di inizio della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale di cui ai precedenti commi slitta, in caso di ritardata presentazione del documento di proposte per il rinnovo del contratto, di un periodo pari ai giorni di ritardo.

La violazione del periodo di raffreddamento di cui al secondo comma del presente articolo comporterà, come conseguenza, a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.

Le proposte per l'adeguamento biennale dei minimi di stipendio base dovranno essere presentate almeno tre mesi prima della scadenza. Le trattative inizieranno entro i 15 giorni successivi.

Art. 157

ALLEGATI

Gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale del contratto stesso.

Allegati

- A) Tabelle delle retribuzioni mensili dei dipendenti consortili distinte nei loro elementi costitutivi e tabelle delle retribuzioni orarie degli operai avventizi.
- B) Accordo nazionale trasferte e missioni.
- C) Tabella delle mensilità di retribuzione spettanti a titolo di indennità di anzianità per servizio prestato fino al 31 maggio 1982.
- D) Accordo 20-5-1977 sulle "Festività soppresse".
- E) Regolamento delle trattenute per contributi sindacali.
- F) Regolamento delle trattenute per il contributo di assistenza contrattuale.
- G) Tabelle delle quote ISTAT non conglobate relative al mese di gennaio 1977.
- H) Indennità di contingenza maturata fino al 31.12.1991.
- I) Accordi 20-9-1983 per l'attuazione della L. 31.3.1979, n. 92.
- L) Accordo 30 marzo 1983, come modificato dall'accordo 24 aprile 1985, per la concessione delle anticipazioni sul T.F.R. di cui all'art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
- M) Documento della commissione tecnica intersindacale in ordine all'attuazione della legge 29.5.1982, n. 297.
- N) Accordo 24 aprile 1985 relativo all'applicazione sul T.F.R. dei benefici di cui all'art. 2 della L. 24 maggio 1970 n. 336.
- O) Accordo-quadro per la regolamentazione dei contratti di formazione e lavoro.
- P) Fac-simile progetto e contratto di formazione e lavoro.
- Q) Prestazioni sanitarie integrative.
- R) Schema di autorizzazione e delega per la trattenuta ed il versamento al Fondo integrativo sanitario della quota a carico del lavoratore.
- S) Accordo collettivo nazionale 22/1/96 recante norme per l'applicazione del nuovo regime in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 19/9/94, n.626).
- T) Accordo collettivo nazionale 29/7/1996 per la definizione degli indirizzi di attuazione della contrattazione integrativa aziendale.
- U) Accordo collettivo nazionale 27/7/1999 per l'elezione della RSU.
- V) Protocollo d'intesa 11/7/2000 sulla "previdenza integrativa".
- Z) Accordo collettivo nazionale 24/4/2001 sulla determinazione dei minimi di stipendio base spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto successivamente al 15/7/2000.

a) Accordo 18/6/2001 per l'attuazione della legge 12/6/1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

**TABELLE DELLE RETRIBUZIONI MENSILI DEI DIPENDENTI CONSORTILI
DISTINTE NEI LORO ELEMENTI COSTITUTIVI**

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
IN SERVIZIO AL 14 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 1° GENNAIO 2000

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA +3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 ^a F.F.	765.699	972.126	20.000	1.757.825	74.446	Illimitato
2 ^a F.F.	857.583	976.342	20.000	1.853.925	78.939	Illimitato
3 ^a F.F. 1° LIV.	995.407	983.340	20.000	1.998.747	85.680	Illimitato
2° LIV.	872.897	978.247	20.000	1.871.144	79.688	1 anno
4 ^a F.F. 1° LIV.	1.133.234	990.731	20.000	2.143.965	92.420	Illimitato
2° LIV.	1.003.067	983.715	20.000	2.006.782	86.054	2 anni
5 ^a F.F. 1° LIV.	1.225.120	994.138	20.000	2.239.258	96.914	Illimitato
2° LIV.	1.140.891	987.993	20.000	2.148.884	92.794	2 anni
6 ^a F.F. 1° LIV.	1.646.253	1.015.714	20.000	2.681.967	117.509	Illimitato
2° LIV.	1.301.690	999.963	20.000	2.321.653	100.658	4 anni
3° LIV.	1.232.776	994.683	20.000	2.247.459	97.288	3 anni
7 ^a F.F. 1° LIV.	2.067.389	1.039.797	20.000	3.127.186	138.104	Illimitato
2° LIV.	1.822.364	1.028.499	20.000	2.870.863	126.121	4 anni
3° LIV.	1.661.567	1.019.721	20.000	2.701.288	118.258	3 anni

* per 13 mensilità

N.B.

- ◆ *Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000*
- ◆ *Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità*

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
IN SERVIZIO AL 14 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 1° GENNAIO 2001

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	781.265	972.126	20.000	1.773.391	74.446	Illimitato
2 [^] F.F.	875.017	976.342	20.000	1.871.359	78.939	Illimitato
3 [^] F.F. 1 [°] LIV.	1.015.643	983.340	20.000	2.018.983	85.680	Illimitato
2 [°] LIV.	890.642	978.247	20.000	1.888.889	79.688	1 anno
4 [^] F.F. 1 [°] LIV.	1.156.272	990.731	20.000	2.167.003	92.420	Illimitato
2 [°] LIV.	1.023.458	983.715	20.000	2.027.173	86.054	2 anni
5 [^] F.F. 1 [°] LIV.	1.250.026	994.138	20.000	2.264.164	96.914	Illimitato
2 [°] LIV.	1.164.084	987.993	20.000	2.172.077	92.794	2 anni
6 [^] F.F. 1 [°] LIV.	1.679.720	1.015.714	20.000	2.715.434	117.509	Illimitato
2 [°] LIV.	1.328.152	999.963	20.000	2.348.115	100.658	4 anni
3 [°] LIV.	1.257.837	994.683	20.000	2.272.520	97.288	3 anni
7 [^] F.F. 1 [°] LIV.	2.109.417	1.039.797	20.000	3.169.214	138.104	Illimitato
2 [°] LIV.	1.859.411	1.028.499	20.000	2.907.910	126.121	4 anni
3 [°] LIV.	1.695.345	1.019.721	20.000	2.735.066	118.258	3 anni

* per 13 mensilità

N.B.

- ◆ *Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000*
- ◆ *Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità*

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
IN SERVIZIO AL 14 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2001

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA +3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 ^a F.F.	788.418	972.126	20.000	1.780.544	74.446	Illimitato
2 ^a F.F.	883.028	976.342	20.000	1.879.370	78.939	Illimitato
3 ^a F.F. 1 ^o LIV.	1.024.942	983.340	20.000	2.028.282	85.680	Illimitato
2 ^o LIV.	898.796	978.247	20.000	1.897.043	79.688	1 anno
4 ^a F.F. 1 ^o LIV.	1.166.858	990.731	20.000	2.177.589	92.420	Illimitato
2 ^o LIV.	1.032.828	983.715	20.000	2.036.543	86.054	2 anni
5 ^a F.F. 1 ^o LIV.	1.261.471	994.138	20.000	2.275.609	96.914	Illimitato
2 ^o LIV.	1.174.742	987.993	20.000	2.182.735	92.794	2 anni
6 ^a F.F. 1 ^o LIV.	1.695.099	1.015.714	20.000	2.730.813	117.509	Illimitato
2 ^o LIV.	1.340.312	999.963	20.000	2.360.275	100.658	4 anni
3 ^o LIV.	1.269.353	994.683	20.000	2.284.036	97.288	3 anni
7 ^a F.F. 1 ^o LIV.	2.128.730	1.039.797	20.000	3.188.527	138.104	Illimitato
2 ^o LIV.	1.876.435	1.028.499	20.000	2.924.934	126.121	4 anni
3 ^o LIV.	1.710.867	1.019.721	20.000	2.750.588	118.258	3 anni

** per 13 mensilità*

N.B.

- ◆ *Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000*
- ◆ *Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità*

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI
DAL 15 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 15 LUGLIO 2000

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA +3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 ^a F.F.	803.984	972.126	20.000	1.796.110	74.446	Illimitato
2 ^a F.F.	900.462	976.342	20.000	1.896.804	78.939	Illimitato
3 ^a F.F. 1 ^o LIV.	1.045.177	983.340	20.000	2.048.517	85.680	Illimitato
2 ^o LIV.	916.542	978.247	20.000	1.914.789	79.688	1 anno

4 [^] F.F. 1° LIV.	1.189.896	990.731	20.000	2.200.627	92.420	Illimitato
2° LIV.	1.053.220	983.715	20.000	2.056.935	86.054	2 anni
5 [^] F.F. 1° LIV.	1.286.376	994.138	20.000	2.300.514	96.914	Illimitato
2° LIV.	1.197.936	987.993	20.000	2.205.929	92.794	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	1.728.566	1.015.714	20.000	2.764.280	117.509	Illimitato
2° LIV.	1.366.775	999.963	20.000	2.386.738	100.658	4 anni
3° LIV.	1.294.415	994.683	20.000	2.309.098	97.288	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	2.170.758	1.039.797	20.000	3.230.555	138.104	Illimitato
2° LIV.	1.913.482	1.028.499	20.000	2.961.981	126.121	4 anni
3° LIV.	1.744.645	1.019.721	20.000	2.784.366	118.258	3 anni

** per 13 mensilità*

N.B.

- ◆ *Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 luglio 2000, i minimi tabellari sono comprensivi dell'incremento del 5% calcolato sull'importo in vigore al 1° gennaio 2000, rispetto ai minimi tabellari dei lavoratori già in forza a quella data*
- ◆ *Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000*
- ◆ *Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità*

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI
DAL 15 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 1° GENNAIO 2001

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	819.550	972.126	20.000	1.811.676	74.446	Illimitato
2 [^] F.F.	917.896	976.342	20.000	1.914.238	78.939	Illimitato
3 [^] F.F. 1° LIV.	1.065.413	983.340	20.000	2.068.753	85.680	Illimitato
2° LIV.	934.287	978.247	20.000	1.932.534	79.688	1 anno
4 [^] F.F. 1° LIV.	1.212.934	990.731	20.000	2.223.655	92.420	Illimitato
2° LIV.	1.073.611	983.715	20.000	2.077.326	86.054	2 anni

5 [^] F.F. 1° LIV.	1.311.282	994.138	20.000	2.325.420	96.914	Illimitato
2° LIV.	1.221.129	987.993	20.000	2.229.122	92.794	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	1.762.033	1.015.714	20.000	2.797.747	117.509	Illimitato
2° LIV.	1.393.237	999.963	20.000	2.413.200	100.658	4 anni
3° LIV.	1.319.476	994.683	20.000	2.334.159	97.288	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	2.212.786	1.039.797	20.000	3.272.583	138.104	Illimitato
2° LIV.	1.950.529	1.028.499	20.000	2.999.028	126.121	4 anni
3° LIV.	1.778.423	1.019.721	20.000	2.818.144	118.258	3 anni

* per 13 mensilità

N.B.

- ◆ Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 luglio 2000, i minimi tabellari sono comprensivi dell'incremento del 5% calcolato sull'importo in vigore al 1° gennaio 2000, rispetto ai minimi tabellari dei lavoratori già in forza a quella data
- ◆ Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000
- ◆ Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI
DAL 15 LUGLIO 2000**

DECORRENZA 1° NOVEMBRE 2001

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	826.703	972.126	20.000	1.818.829	74.446	Illimitato
2 [^] F.F.	925.907	976.342	20.000	1.922.249	78.939	Illimitato
3 [^] F.F. 1° LIV.	1.074.712	983.340	20.000	2.078.052	85.680	Illimitato
2° LIV.	942.441	978.247	20.000	1.940.688	79.688	1 anno
4 [^] F.F. 1° LIV.	1.223.520	990.731	20.000	2.234.251	92.420	Illimitato
2° LIV.	1.082.981	983.715	20.000	2.086.696	86.054	2 anni
5 [^] F.F. 1° LIV.	1.322.727	994.138	20.000	2.336.865	96.914	Illimitato
2° LIV.	1.231.787	987.993	20.000	2.239.780	92.794	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	1.777.412	1.015.714	20.000	2.813.126	117.509	Illimitato
2° LIV.	1.405.397	999.963	20.000	2.425.360	100.658	4 anni

3° LIV.	1.330.992	994.683	20.000	2.345.675	97.288	3 anni
7^ F.F. 1° LIV.	2.232.099	1.039.797	20.000	3.291.896	138.104	Illimitato
2° LIV.	1.967.553	1.028.499	20.000	3.016.052	126.121	4 anni
3° LIV.	1.793.945	1.019.721	20.000	2.833.666	118.258	3 anni

** per 13 mensilità*

N.B.

- ◆ *Per i nuovi assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 15 luglio 2000, i minimi tabellari sono comprensivi dell'incremento del 5% calcolato sull'importo in vigore al 1° gennaio 2000, rispetto ai minimi tabellari dei lavoratori già in forza a quella data*
- ◆ *Alle retribuzioni va aggiunta l'indennità integrativa pari a lire 15.000*
- ◆ *Ai quadri va corrisposta l'indennità prevista dal c.c.n.l. nella misura di lire 220.000 mensili per 14 mensilità*

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in vigore **dall'1/1/2000**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro nonché dell'aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 11/7/2000

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	4.649,90	91,09	5.903,48	4.158,79	112,78	34,67	14.950,71
Operaio qualificato	5.207,89	91,09	5.929,08	4.386,80	112,78	34,67	15.762,31
Operaio specializzato	5.300,89	91,09	5.940,65	4.427,66	112,78	34,67	15.907,74
Operaio di 4^a f.f.	6.091,38	91,09	5.973,86	4.749,48	112,78	34,67	17.053,26

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi. Gli importi indicati nei Totali, col. G, si arrotondano per difetto all'unità inferiore qualora le frazioni siano inferiori o pari a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso all'unità superiore qualora le frazioni siano superiori a 50 centesimi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in vigore **dall'1/1/2001**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro nonché del 2° scaglione di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 11/7/2000

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	4.744,43	91,09	5.903,48	4.195,73	112,78	34,67	15.082,18
Operaio qualificato	5.313,76	91,09	5.929,08	4.428,17	112,78	34,67	15.909,55
Operaio specializzato	5.408,65	91,09	5.940,65	4.469,76	112,78	34,67	16.057,60
Operaio di 4^a f.f.	6.215,21	91,09	5.973,86	4.797,86	112,78	34,67	17.225,47

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi. Gli importi indicati nei Totali, col. G, si arrotondano per difetto all'unità inferiore qualora le frazioni siano inferiori o pari a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso all'unità superiore qualora le frazioni siano superiori a 50 centesimi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in vigore **dall'1/4/2001**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, del 2° scaglione di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 11/7/2000 nonché dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	4.976,92	91,09	5.903,48	4.286,56	112,78	34,67	15.405,50
Operaio qualificato	5.574,15	91,09	5.929,08	4.529,90	112,78	34,67	16.271,67
Operaio specializzato	5.673,70	91,09	5.940,65	4.573,32	112,78	34,67	16.426,21
Operaio di 4^a f.f.	6.519,77	91,09	5.973,86	4.916,85	112,78	34,67	17.649,02

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi. Gli importi indicati nei Totali, col. G, si arrotondano per difetto all'unità inferiore qualora le frazioni siano inferiori o pari a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso all'unità superiore qualora le frazioni siano superiori a 50 centesimi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in vigore **dall'1/11/2001**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, del 2° scaglione di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 11/7/2000 nonché dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	5.020,36	91,09	5.903,48	4.303,53	112,78	34,67	15.465,91
Operaio qualificato	5.622,80	91,09	5.929,08	4.548,91	112,78	34,67	16.339,33
Operaio specializzato	5.723,21	91,09	5.940,65	4.592,66	112,78	34,67	16.495,06
Operaio di 4^a f.f.	6.576,67	91,09	5.973,86	4.939,08	112,78	34,67	17.728,15

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi. Gli importi indicati nei Totali, col. G, si arrotondano per difetto all'unità inferiore qualora le frazioni siano inferiori o pari a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso all'unità superiore qualora le frazioni siano superiori a 50 centesimi.

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/01/2002**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	419,81	502,06	10,33	932,20	38,45	Illimitato
2 [^] F.F.	470,20	504,24	10,33	984,77	40,77	Illimitato
3 [^] F.F. 1 [°] LIV.	545,76	507,85	10,33	1.063,94	44,25	Illimitato
2 [°] LIV.	478,59	505,22	10,33	994,14	41,16	1 anno
4 [^] F.F. 1 [°] LIV.	621,32	511,67	10,33	1.143,32	47,73	Illimitato
2 [°] LIV.	549,96	508,05	10,33	1.068,34	44,44	2 anni

5 [^] F.F. 1° LIV.	671,71	513,43	10,33	1.195,47	50,05	Illimitato
2° LIV.	625,52	510,26	10,33	1.146,11	47,92	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	902,61	524,57	10,33	1.437,51	60,69	Illimitato
2° LIV.	713,68	516,44	10,33	1.240,45	51,99	4 anni
3° LIV.	675,91	513,71	10,33	1.199,95	50,25	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	1.133,51	537,01	10,33	1.680,85	71,32	Illimitato
2° LIV.	999,16	531,18	10,33	1.540,67	65,14	4 anni
3° LIV.	911,00	526,64	10,33	1.447,97	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORSI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/08/2002**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	424,72	502,06	10,33	937,11	38,45	Illimitato
2 [^] F.F.	475,70	504,24	10,33	990,27	40,77	Illimitato
3 [^] F.F. 1° LIV.	552,15	507,85	10,33	1.070,33	44,25	Illimitato
2° LIV.	484,19	505,22	10,33	999,74	41,16	1 anno

4 [^] F.F. 1° LIV.	628,59	511,67	10,33	1.150,59	47,73	Illimitato
2° LIV.	556,39	508,05	10,33	1.074,77	44,44	2 anni
5 [^] F.F. 1° LIV.	679,57	513,43	10,33	1.203,33	50,05	Illimitato
2° LIV.	632,84	510,26	10,33	1.153,43	47,92	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	913,17	524,57	10,33	1.448,07	60,69	Illimitato
2° LIV.	722,03	516,44	10,33	1.248,80	51,99	4 anni
3° LIV.	683,82	513,71	10,33	1.207,86	50,25	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	1.146,77	537,01	10,33	1.694,11	71,32	Illimitato
2° LIV.	1.010,85	531,18	10,33	1.552,36	65,14	4 anni
3° LIV.	921,66	526,64	10,33	1.458,63	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/01/2003**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	434,61	502,06	10,33	947,00	38,45	Illimitato

2 [^] F.F.	486,77	504,24	10,33	1.001,34	40,77	Illimitato
3 [^] F.F. 1 [°] LIV.	565,00	507,85	10,33	1.083,18	44,25	Illimitato
2 [°] LIV.	495,46	505,22	10,33	1.011,01	41,16	1 anno
4 [^] F.F. 1 [°] LIV.	643,22	511,67	10,33	1.165,22	47,73	Illimitato
2 [°] LIV.	569,34	508,05	10,33	1.087,72	44,44	2 anni
5 [^] F.F. 1 [°] LIV.	695,39	513,43	10,33	1.219,15	50,05	Illimitato
2 [°] LIV.	647,57	510,26	10,33	1.168,16	47,92	2 anni
6 [^] F.F. 1 [°] LIV.	934,43	524,57	10,33	1.469,33	60,69	Illimitato
2 [°] LIV.	738,84	516,44	10,33	1.265,61	51,99	4 anni
3 [°] LIV.	699,74	513,71	10,33	1.223,78	50,25	3 anni
7 [^] F.F. 1 [°] LIV.	1.173,47	537,01	10,33	1.720,81	71,32	Illimitato
2 [°] LIV.	1.034,38	531,18	10,33	1.575,89	65,14	4 anni
3 [°] LIV.	943,12	526,64	10,33	1.480,09	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO IN SERVIZIO AL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/10/2003**

<i>FASCIA</i>	<i>MINIMO DI</i>	<i>CONTINGENZA</i>	<i>E.D.R. *</i>	<i>TOTALE</i>	<i>VALORE DI</i>	<i>TEMPO DI</i>
---------------	------------------	--------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------

FUNZIONALE LIVELLO	STIPENDIO	+ 3% ISTAT	ACCORDO 31/7/1992	RETRIBUZIONI C.C.N.L.	UNO SCATTO DI ANZIANITA'	PERMANENZA
1^ F.F.	441,63	502,06	10,33	954,02	38,45	Illimitato
2^ F.F.	494,63	504,24	10,33	1.009,20	40,77	Illimitato
3^ F.F. 1° LIV.	574,12	507,85	10,33	1.092,30	44,25	Illimitato
2° LIV.	503,46	505,22	10,33	1.019,01	41,16	1 anno
4^ F.F. 1° LIV.	653,60	511,67	10,33	1.175,60	47,73	Illimitato
2° LIV.	578,53	508,05	10,33	1.096,91	44,44	2 anni
5^ F.F. 1° LIV.	706,62	513,43	10,33	1.230,38	50,05	Illimitato
2° LIV.	658,03	510,26	10,33	1.178,62	47,92	2 anni
6^ F.F. 1° LIV.	949,52	524,57	10,33	1.484,42	60,69	Illimitato
2° LIV.	750,77	516,44	10,33	1.277,54	51,99	4 anni
3° LIV.	711,04	513,71	10,33	1.235,08	50,25	3 anni
7^ F.F. 1° LIV.	1.192,41	537,01	10,33	1.739,75	71,32	Illimitato
2° LIV.	1.051,08	531,18	10,33	1.592,59	65,14	4 anni
3° LIV.	958,35	526,64	10,33	1.495,32	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO

**CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/01/2002**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 [^] F.F.	439,59	502,06	10,33	951,98	38,45	Illimitato
2 [^] F.F.	492,34	504,24	10,33	1.006,91	40,77	Illimitato
3 [^] F.F. 1° LIV.	571,46	507,85	10,33	1.089,64	44,25	Illimitato
2° LIV.	501,13	505,22	10,33	1.016,68	41,16	1 anno
4 [^] F.F. 1° LIV.	650,59	511,67	10,33	1.172,59	47,73	Illimitato
2° LIV.	575,86	508,05	10,33	1.094,24	44,44	2 anni
5 [^] F.F. 1° LIV.	703,34	513,43	10,33	1.227,10	50,05	Illimitato
2° LIV.	654,98	510,26	10,33	1.175,57	47,92	2 anni
6 [^] F.F. 1° LIV.	945,12	524,57	10,33	1.480,02	60,69	Illimitato
2° LIV.	747,30	516,44	10,33	1.274,07	51,99	4 anni
3° LIV.	707,74	513,71	10,33	1.231,78	50,25	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	1.186,89	537,01	10,33	1.734,23	71,32	Illimitato
2° LIV.	1.046,22	531,18	10,33	1.587,73	65,14	4 anni
3° LIV.	953,91	526,64	10,33	1.490,88	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/08/2002**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
1 ^a F.F.	444,50	502,06	10,33	956,89	38,45	Illimitato
2 ^a F.F.	497,84	504,24	10,33	1.012,41	40,77	Illimitato
3 ^a F.F. 1° LIV.	577,85	507,85	10,33	1.096,03	44,25	Illimitato
2° LIV.	506,73	505,22	10,33	1.022,28	41,16	1 anno
4 ^a F.F. 1° LIV.	657,86	511,67	10,33	1.179,86	47,73	Illimitato
2° LIV.	582,29	508,05	10,33	1.100,67	44,44	2 anni
5 ^a F.F. 1° LIV.	711,20	513,43	10,33	1.234,96	50,05	Illimitato
2° LIV.	662,30	510,26	10,33	1.182,89	47,92	2 anni
6 ^a F.F. 1° LIV.	955,68	524,57	10,33	1.490,58	60,69	Illimitato
2° LIV.	755,65	516,44	10,33	1.282,42	51,99	4 anni
3° LIV.	715,65	513,71	10,33	1.239,69	50,25	3 anni
7 ^a F.F. 1° LIV.	1.200,15	537,01	10,33	1.747,49	71,32	Illimitato
2° LIV.	1.057,91	531,18	10,33	1.599,42	65,14	4 anni
3° LIV.	964,57	526,64	10,33	1.501,54	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

*

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/01/2003**

<i>FASCIA FUNZIONALE LIVELLO</i>	<i>MINIMO DI STIPENDIO</i>	<i>CONTINGENZA + 3% ISTAT</i>	<i>E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992</i>	<i>TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.</i>	<i>VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'</i>	<i>TEMPO DI PERMANENZA</i>
<i>1^ F.F.</i>	<i>454,39</i>	<i>502,06</i>	<i>10,33</i>	<i>966,78</i>	<i>38,45</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2^ F.F.</i>	<i>508,91</i>	<i>504,24</i>	<i>10,33</i>	<i>1.023,48</i>	<i>40,77</i>	<i>Illimitato</i>
<i>3^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>590,70</i>	<i>507,85</i>	<i>10,33</i>	<i>1.108,88</i>	<i>44,25</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>518,00</i>	<i>505,22</i>	<i>10,33</i>	<i>1.033,55</i>	<i>41,16</i>	<i>1 anno</i>
<i>4^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>672,49</i>	<i>511,67</i>	<i>10,33</i>	<i>1.194,49</i>	<i>47,73</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>595,24</i>	<i>508,05</i>	<i>10,33</i>	<i>1.113,62</i>	<i>44,44</i>	<i>2 anni</i>
<i>5^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>727,02</i>	<i>513,43</i>	<i>10,33</i>	<i>1.250,78</i>	<i>50,05</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>677,03</i>	<i>510,26</i>	<i>10,33</i>	<i>1.197,62</i>	<i>47,92</i>	<i>2 anni</i>
<i>6^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>976,94</i>	<i>524,57</i>	<i>10,33</i>	<i>1.511,84</i>	<i>60,69</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>772,46</i>	<i>516,44</i>	<i>10,33</i>	<i>1.299,23</i>	<i>51,99</i>	<i>4 anni</i>
<i>3° LIV.</i>	<i>731,57</i>	<i>513,71</i>	<i>10,33</i>	<i>1.255,61</i>	<i>50,25</i>	<i>3 anni</i>
<i>7^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>1.226,85</i>	<i>537,01</i>	<i>10,33</i>	<i>1.774,19</i>	<i>71,32</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>1.081,44</i>	<i>531,18</i>	<i>10,33</i>	<i>1.622,95</i>	<i>65,14</i>	<i>4 anni</i>

<i>3° LIV.</i>	<i>986,03</i>	<i>526,64</i>	<i>10,33</i>	<i>1.523,00</i>	<i>61,08</i>	<i>3 anni</i>
----------------	---------------	---------------	--------------	-----------------	--------------	---------------

* per 13 mensilità

**DIPENDENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA E MIGLIORAMENTO FONDIARIO
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTI DAL 15 LUGLIO 2000
DECORRENZA 01/10/2003**

FASCIA FUNZIONALE LIVELLO	MINIMO DI STIPENDIO	CONTINGENZA + 3% ISTAT	E.D.R. * ACCORDO 31/7/1992	TOTALE RETRIBUZIONI C.C.N.L.	VALORE DI UNO SCATTO DI ANZIANITA'	TEMPO DI PERMANENZA
<i>1^ F.F.</i>	<i>461,41</i>	<i>502,06</i>	<i>10,33</i>	<i>973,80</i>	<i>38,45</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2^ F.F.</i>	<i>516,77</i>	<i>504,24</i>	<i>10,33</i>	<i>1.031,34</i>	<i>40,77</i>	<i>Illimitato</i>
<i>3^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>599,82</i>	<i>507,85</i>	<i>10,33</i>	<i>1.118,00</i>	<i>44,25</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>526,00</i>	<i>505,22</i>	<i>10,33</i>	<i>1.041,55</i>	<i>41,16</i>	<i>1 anno</i>
<i>4^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>682,87</i>	<i>511,67</i>	<i>10,33</i>	<i>1.204,87</i>	<i>47,73</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>604,43</i>	<i>508,05</i>	<i>10,33</i>	<i>1.122,81</i>	<i>44,44</i>	<i>2 anni</i>
<i>5^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>738,25</i>	<i>513,43</i>	<i>10,33</i>	<i>1.262,01</i>	<i>50,05</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>687,49</i>	<i>510,26</i>	<i>10,33</i>	<i>1.208,08</i>	<i>47,92</i>	<i>2 anni</i>
<i>6^ F.F. 1° LIV.</i>	<i>992,03</i>	<i>524,57</i>	<i>10,33</i>	<i>1.526,93</i>	<i>60,69</i>	<i>Illimitato</i>
<i>2° LIV.</i>	<i>784,39</i>	<i>516,44</i>	<i>10,33</i>	<i>1.311,16</i>	<i>51,99</i>	<i>4 anni</i>

3° LIV.	742,87	513,71	10,33	1.266,91	50,25	3 anni
7 [^] F.F. 1° LIV.	1.245,79	537,01	10,33	1.793,13	71,32	Illimitato
2° LIV.	1.098,14	531,18	10,33	1.639,65	65,14	4 anni
3° LIV.	1.001,26	526,64	10,33	1.538,23	61,08	3 anni

* per 13 mensilità

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in euro **in vigore dall'1/1/2002**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001 nonché del primo scaglione di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 17/4/2002.

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	2,67	0,05	3,05	2,25	0,06	0,02	8,10
Operaio qualificato	2,99	0,05	3,06	2,38	0,06	0,02	8,56
Operaio specializzato	3,04	0,05	3,07	2,41	0,06	0,02	8,65

Operaio di 4^a f.f.	3,50	0,05	3,09	2,59	0,06	0,02	9,31
--------------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in euro **in vigore dall'1/8/2002**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001 nonché dei primi due scaglioni di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 17/4/2002.

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	2,70	0,05	3,05	2,27	0,06	0,02	8,15
Operaio qualificato	3,02	0,05	3,06	2,40	0,06	0,02	8,61

Operaio specializzato	3,08	0,05	3,07	2,42	0,06	0,02	8,70
Operaio di 4^a f.f.	3,54	0,05	3,09	2,61	0,06	0,02	9,37

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in euro **in vigore dall'1/1/2003**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001 nonché dei primi tre scaglioni di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 17/4/2002.

	A Paga base	B Ind. int.	C Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	D 3° elemento 39,07% di A + B + C	E Elem. distinto della retribuzione	F Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	G Totale di A + B + C + D + E + F
Operaio comune	2,76	0,05	3,05	2,29	0,06	0,02	8,23

Operaio qualificato	3,09	0,05	3,06	2,42	0,06	0,02	8,70
Operaio specializzato	3,15	0,05	3,07	2,45	0,06	0,02	8,80
Operaio di 4[^] f.f.	3,61	0,05	3,09	2,64	0,06	0,02	9,47

Avvertenze: Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi.

OPERAI AVVENTIZI

Retribuzioni orarie in euro **in vigore dall'1/10/2003**, comprensive dei 192 punti di contingenza scattati dall'1/5/1977 all'1/11/1982, dei 30 punti pesanti di contingenza scattati dall'1/2/1983 all'1/11/1985, della contingenza *ex lege* n. 38 del 26/2/1986, dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'accordo interconfederale 31/7/1992 sul costo del lavoro, dell'aumento del 5% degli stipendi base di cui all'accordo 24/4/2001 nonché dei quattro scaglioni di aumento dei minimi di stipendio base di cui all'accordo 17/4/2002.

A	B	C	D	E	F	G
Paga base	Ind. int.	Conting. scattata dall'1/5/1977 + 3% ISTAT non conglobata	3° elemento 39,07% di A + B + C	Elem. distinto della retribuzione	Quota di 3° elem. su e.d.r. 30,74% di E	Totale di A + B + C + D + E + F

Operaio comune	2,80	0,05	3,05	2,31	0,06	0,02	8,29
Operaio qualificato	3,14	0,05	3,06	2,44	0,06	0,02	8,77
Operaio specializzato	3,19	0,05	3,07	2,47	0,06	0,02	8,86
Operaio di 4[^] ff.	3,67	0,05	3,09	2,66	0,06	0,02	9,55

***Avvertenze:** Le retribuzioni di cui alla presente tabella sono ricavate dividendo per 164,67 gli importi mensili di stipendio base, indennità integrativa, 3% di ISTAT non conglobata e contingenza ed elemento distinto della retribuzione spettanti agli operai fissi.*

